SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 279

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CIRCOLARE 31 ottobre 2008, n. **9415.**

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2008.

08A08415

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Antonino (detto Antonello) Colli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Antonino (detto Antonello) Colli, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 17 ottobre 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Antonino (detto Antonello) Colli, nato a Roma il 30 maggio 1921.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 330

08A09591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2008.

Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n.150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e, in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;

Considerato che si rende necessario adeguare la struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle accresciute esigenze operative e funzionali dello stesso, con particolare riferimento all'individuazione di due distinte aree organizzative da affidare al coordinamento di due vice capi Dipartimento;

Considerato, altresì che, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, si rende necessario istituire l'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile le cui specifiche competenze, anche con riferimento alle attività di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, saranno individuate con successivo provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di determinare in non più di quarantadue il numero dei servizi in cui si articola il Dipartimento della protezione civile in ossequio al principio dell'invarianza di spesa affermato dal sopra richiamato all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Dipartimento della protezione civile)*. — 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonchè del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di nove uffici ed in non più di quarantadue servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico, di un vice capo Dipartimento per l'Area tecnico-operativa scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un vice capo Dipartimento per l'Area tecnico-amministrativa e gestione delle risorse aeree scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ufficio stampa».

Art. 2.

Il capo Dipartimento ed i vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. I vice capo Dipartimento, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, coadiuvano il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e possono sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

a) ufficio del capo del Dipartimento.

AREA TECNICO-OPERATIVA

b) ufficio I - previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali;

c) ufficio II - previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici;

d) ufficio III - valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico;

e) ufficio IV - gestione delle emergenze.

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
E GESTIONE DELLE RISORSE AEREE

f) ufficio V - grandi eventi, risorse tecnologiche e innovazione;

g) ufficio VI - volontariato relazioni istituzionali e internazionali;

h) ufficio VII - amministrazione e bilancio;

i) ufficio VIII - attività aeronautica.

2. L'ufficio del capo del Dipartimento, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali;

b) servizio ispettivo;

c) servizio controllo interno;

d) servizio tecnico per la gestione degli immobili e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) servizio gestione ed organizzazione del personale;

f) servizio tecnico logistico e gestione dei materiali e dei mezzi.

3. L'ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio per la rete dei centri funzionali e per i presidi territoriali;

b) servizio rischio vulcanico;

c) servizio rischio idro-geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero e interventi post-emergenza e di mitigazione;

d) servizio rischio incendi boschivi;

e) servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica.

4. L'ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio rischio sanitario;

b) servizio rischio ambientale;

c) servizio salvaguardia dei beni culturali;

d) servizio rischio industriale, energetico, nucleare e dei trasporti.

5. L'ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della conoscenza e della ricerca sismica;

b) servizio valutazione della vulnerabilità, normativa tecnica e interventi post-emergenza e di mitigazione;

c) servizio gestione degli eventi, formazione tecnica e divulgazione della conoscenza;

d) servizio monitoraggio del territorio e gestione delle banche dati.

6. L'ufficio IV - Gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio metodologie, procedure e pianificazione di emergenza;

b) servizio gestione delle emergenze e unità di crisi;

c) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (Si.Ste.Ma.) ed emergenze marittime (COEMM);

d) servizio telecomunicazioni e informazioni territoriali.

7. L'ufficio V - Grandi eventi, risorse tecnologiche e innovazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio informatica e rapporti tecnologici;

b) servizio monitoraggio degli interventi e innovazione organizzativa;

c) servizio gestione della Rete radio nazionale;

d) servizio pianificazione e gestione grandi eventi;

e) servizio studi ricerche e analisi statistiche.

8. L'ufficio VI - Volontariato, relazioni istituzionali e internazionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio volontariato;

b) servizio relazioni internazionali;

c) servizio rapporti con le autonomie e gli enti locali;

d) servizio formazione del personale e dei livelli territoriali competenti.

9. L'ufficio VII - Amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio politiche contrattuali;

b) servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni;

c) servizio affari finanziari;

d) servizio relazioni con il pubblico e segreteria organi collegiali.

10. L'ufficio VIII - Attività aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio coordinamento aereo unificato;

b) servizio sicurezza del volo, addestramento del personale navigante e vigilanza delle attività aeree dipartimentali;

c) servizio tecnico-amministrativo-contrattuale della flotta aerea.

11. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

1) i vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;

2) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, è preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;

3) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

4) il servizio di segreteria del capo del Dipartimento di livello dirigenziale;

5) il servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e gestione dei rapporti con il servizio civile di livello dirigenziale;

6) il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 4.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile».

Roma, 31 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 309

08A09643

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2008.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2008, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2008, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 29 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economica e finanze, foglio n. 231

08A09598

DECRETO 4 dicembre 2008.

Raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi, in via sperimentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, con successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e successive modifiche con il quale è stato affidato in concessione alla Società Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che, in analogia alla raccolta di altri tipi di gioco, è opportuno offrire il servizio aggiuntivo della raccolta di giocate al lotto per più concorsi, anche al fine di rendere un servizio migliore all'utenza;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto è autorizzata, in via sperimentale, la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei compreso quello di emissione.

Art. 2.

La giocata per più concorsi deve essere omogenea con identità dei numeri pronosticati, delle ruote di riferimento, delle poste e delle sorti di gioco.

Art. 3.

La giocata per più concorsi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi per cui si intende partecipare.

Gli scontrini dovranno essere emessi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con le caratteristiche di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990.

Ogni scontrino, attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo all'estrazione del concorso per il quale è stato emesso.

Art. 4.

Gli scontrini emessi per più concorsi consecutivi, possono essere annullati solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non sarà possibile annullare lo scontrino di un singolo concorso senza aver annullato prima gli scontrini relativi a tutti i concorsi che lo seguono.

Art. 5.

Il concessionario, nel consegnare, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, ad ogni raccoglitore a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto, contabilizzerà nell'importo netto a debito di quest'ultimo anche l'ammontare di tutte le giocate effettuate nella settimana contabile di riferimento, ivi comprese quelle relative ai concorsi successivi alla settimana stessa.

È fatto obbligo al raccoglitore di provvedere, entro i termini stabiliti, al versamento dell'intero importo netto a debito, comprensivo delle giocate per concorsi di settimane successive.

È fatto obbligo al concessionario del gioco, di versare nei termini previsti, anche le somme introitate dai ricevitori del lotto per concorsi di settimane successive.

Art. 6.

Ad integrazione degli adempimenti contabili previsti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, il concessionario provvede a fornire, per ogni concorso, il dettaglio del numero e dell'importo delle giocate afferenti il medesimo concorso, raccolto nei singoli periodi antecedenti con i prospetti riepilogativi, nonché il dato relativo al numero ed all'importo delle giocate effettuate per i singoli concorsi successivi a quello di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

08A09633

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 86.976 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 giugno e 9 luglio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio

2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 dicembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A09624

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25 %, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 86.976 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 26 aprile, 25 maggio, 23 giugno e 23 luglio 2004, 10 aprile 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto

2014, di cui al decreto del 26 gennaio 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime nove cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad

inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 dicembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2014 , nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A09626

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 86.976 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 10 maggio, 11 giugno, 10 luglio e 10 settembre 2007, 9 ottobre 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto del 10 aprile 2007, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, di cui al decreto del 10 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 aprile 2007.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 aprile 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 aprile 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 dicembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per

l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 aprile 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A09625

DECRETO 9 dicembre 2008.

Fine della sperimentazione per la regione Toscana del progetto tessera sanitaria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il comma 11 del citato art. 50, concernente l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN, il quale prevede tra l'altro che il citato adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del medesimo art. 50;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 21 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, il programma di avvio sperimentale del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario per la regione Toscana;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle regioni individuate secondo i programmi di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, è comunicata la fine della sperimentazione alle singole regioni, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei, circa il completamento delle attività di applicazione dei medesimi programmi;

Vista la nota n. 136869 del 18 ottobre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente l'autorizzazione della richiesta della regione Toscana di adesione al comma 11 del citato art. 50 per la trasmissione telematica delle ricette specialistiche;

Vista la lettera verbale n. 144522 del 3 dicembre 2008 del Ministero dell'economia concernente la riunione tenutasi il 5 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Toscana, nel corso della quale si è convenuto di fissare al 31 dicembre 2008 la data di fine sperimentazione del sistema presso la regione Toscana;

Vista la relazione trasmessa da Sogei, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del citato decreto del 28 aprile 2006, concernente il completamento della sperimentazione presso la regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura sperimentazione

1. Con riferimento ai programmi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute 21 aprile 2005, attuativo del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, la fine della sperimentazione per la regione Toscana è fissata al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

08A09632

DECRETO 11 dicembre 2008.

Disciplina dei criteri e modalità per i versamenti a titolo spontaneo e solidale e per la partecipazione all'iniziativa della Carta Acquisti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

al comma 30, prevede che tale Fondo sia alimentato anche con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel comparto energetico;

al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;

al comma 33-*bis*, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;

al comma 37, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuova il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti;

al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, al n. 4, fog. 231, recante disposizioni attuative del citato art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge n. 112 del 2008, in particolare l'art. 12 che dispone:

che i versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che i soggetti privati possono, nel rispetto della destinazione del citato Fondo, vincolare l'utilizzo dei contributi a specifici usi;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008, al n. 5, fog. 60, recante disposizioni integrative del citato decreto interdipartimentale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante modalità per i versamenti nelle tesorerie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2006, n. 293, Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie dello Stato;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 169931 del 14 novembre 2008;

Viste le domande depositate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11 novembre 2008, ai protocolli RM 2008 C6585-C6586-C6587, di registrazione, rispettivamente, dei seguenti marchi figurativi ("i marchi Carta Acquisti"):

lettere "Carta Acquisti" di colore blu ("logo Carta Acquisti");

carrello di colore bianco su fondo blu con a fianco, sul lato sinistro, tre "spennellate" di colore verde, bianco e rosso ("Carrello");

otto linee ondeggianti di vari colori (bianco, azzurro, verde e rosso) su fondo azzurro e blu, con gradazione di colore da azzurro chiaro a blu da sinistra verso destra ("Onda").

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale, i criteri per la partecipazione all'iniziativa di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito "il programma Carta Acquisti"), i criteri per vincolare l'utilizzo dei fondi versati, nonché promuovere e incentivare le donazioni a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto:

a) disciplina i criteri e le modalità di versamento a titolo spontaneo e solidale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: "decreto-legge n. 112/08");

b) individua le modalità con cui i soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale possono associarsi al programma Carta Acquisiti;

c) individua i criteri e le modalità con cui i soggetti che hanno effettuato versamenti possono richiederne la destinazione a specifici usi ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto interdipartimentale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112/08.

Art. 2.

Modalità di versamento

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/08 sono effettuati presso il Conto n. 25012, denominato "Mef Diptes Fondo art. 81 L133-08", codice IBAN: IT94 J0l0 0003 2453 5020 0025 012, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, via dei Mille, 52 - 00185 Roma, con le modalità sotto indicate:

a) mediante bonifico bancario o postale;

b) mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia o versamenti in denaro.

Art. 3.

Trattamento fiscale

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati per il tramite di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o persone giuridiche che perseguono finalità di solidarietà sociale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008 sono deducibili dal reddito di impresa secondo le modalità e i criteri disciplinati dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

Categorie di donazione

1. Ai soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale, direttamente o tramite Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o persone giuridiche che perseguono finalità di solidarietà sociale, è attribuito, in ragione dell'importo donato per ciascun anno solare, la qualifica risultante dall'Allegato 1 , che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Associazione al programma Carta Acquisti

1. Ai soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale, è consentito associarsi al programma Carta Acquisti secondo le modalità specificate in Allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanano, ove necessario, delle linee guida volte a consentire la migliore attuazione delle modalità di associazione al programma Carta Acquisti di cui all'Allegato 2.

3. È fatto salvo ogni diritto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali conseguente al mancato rispetto da parte del soggetto che ha effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale delle modalità di associazione che gli sono consentite ai sensi del presente articolo e dell'Allegato 2, nonché delle linee guida eventualmente emanate ai sensi del comma precedente.

Art. 6.

Convenzioni con i Donatori Sostenitori

1. Fermo restando quanto previsto dall'Allegato 2, i soggetti qualificati come "Donatore Sostenitore" di cui all'Allegato 1 possono vincolare l'utilizzo dei contributi corrisposti a specifici usi, nei limiti delle finalità del Fondo, o richiedere la predisposizione di relazioni informative sulle modalità di utilizzo dei propri versamenti, stipulando apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 7.

Trasparenza sull'utilizzo delle donazioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predisporrà e pubblicherà periodicamente sul proprio portale telematico una relazione relativa all'utilizzo dei versamenti a titolo spontaneo e solidale complessivamente ricevuti nell'anno solare di riferimento.

Art. 8.

Contatti

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto è istituito il seguente punto di contatto:

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
donazioni_carta_acquisti@tesoro.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

Il segretario generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
VERBARO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 267

ALLEGATO *1*

Qualifica	Requisiti
Donatore	Aver effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale di importo inferiore ad 1 milione di euro nel corso dell'anno solare.
Donatore Partecipante	Aver effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale di importo pari o superiore a 1 milione di euro nel corso dell'anno solare.
Donatore Sostenitore	Aver effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale di importo pari o superiore a 20 milioni di euro nel corso dell'anno solare.
Donatore Sostenitore dell'anno	Aver effettuato nell'anno solare di riferimento i versamenti a titolo spontaneo e solidale di maggiore importo, comunque in misura superiore a 20 milioni di euro.
Lista d'onore	Aver effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale per un importo complessivamente pari o superiore a 100 milioni di euro.

ALLEGATO 2

Qualifica	Modalità di associazione al programma Carta Acquisti (per l'anno solare nel quale è stato effettuato il versamento, salvo ove diversamente specificato)
Donatore	• Facoltà di rendere nota la partecipazione al programma Carta Acquisti, con esclusione di campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet. Non è in ogni caso consentito l'utilizzo del logo o dei marchi Carta acquisti ovvero di diciture contenenti la locuzione "programma Carta Acquisti".
Donatore partecipante	• Facoltà di utilizzo del logo e dei marchi Carta acquisti associato al proprio marchio e logo, in proprie campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet o di responsabilità sociale di impresa, in posizione non preminente. • Facoltà di utilizzare la dicitura "Donatore partecipante al programma Carta Acquisti" o "Partecipante al programma Carta Acquisti", in posizione non preminente, in proprie campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet.
Donatore Sostenitore	• Facoltà di utilizzo del logo e dei marchi Carta acquisti associati al proprio marchio e logo, in proprie campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet o di responsabilità sociale di impresa, anche in posizione preminente. • Facoltà di utilizzare la dicitura "Donatore Sostenitore (o Sostenitore) del programma Carta acquisti (o della Carta Acquisti)", in proprie campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet o di responsabilità sociale di impresa. • Facoltà di richiedere la presenza del proprio logo in eventuali campagne istituzionali organizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relative al programma Carta acquisti, in posizione non preminente. • Facoltà di partecipazione ad eventi pubblici riservati ai Donatori Sostenitori eventualmente organizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativamente alla Carta Acquisti. • Facoltà di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un incontro congiunto al fine di discutere, successivamente alla sua adozione, la relazione annuale relativa al programma Carta Acquisti di cui all'articolo 7.
Donatore Sostenitore dell'Anno	Le medesime modalità consentite e al Donatore Sostenitore con le seguenti precisazioni: • Facoltà di utilizzare per tutto l'anno solare successivo all'anno di riferimento la dicitura "Donatore (o Donatore Sostenitore o Sostenitore) dell'Anno" del programma Carta Acquisti (o della Carta Acquisti)" in proprie campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet. • Facoltà di richiedere la presenza del proprio logo in eventuali campagne istituzionali organizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal

	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in posizione preminente. • Facoltà di richiedere di rivestire un ruolo preminente negli eventi pubblici riservati ai Donatori Sostenitori.
Lista d'onore	Per l'intera durata del programma Carta Acquisti, purché siano effettuati versamenti a titolo spontaneo e solidale di importo almeno pari a 5 milioni di euro all'anno, le medesime modalità consentite al Donatore Sostenitore con le seguenti precisazioni: • Facoltà di utilizzare la dicitura "Lista d'Onore del programma Carta Acquisti (o della Carta Acquisti)" o assimilabili, in proprie campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive, a mezzo stampa o Internet. • Facoltà di richiedere la presenza del proprio logo in eventuali campagne istituzionali organizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in posizione intermedia tra i Donatori Sostenitori e il Donatore dell'anno.

08A09634

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno Roma Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Paliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 settembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Tecno Roma Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione con sede in Paliano (Frosinone) codice fiscale 05317241007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Filocamo, nato a Roma l'8 novembre 1962, ivi domiciliato in Via G.B. Morgagni, n. 6/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09592

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coinda Società cooperativa a r.l.», in Scerni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Coinda Società Cooperativa a r.l. con sede in Scerni (Chieti) codice fiscale 01353700691) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Carlo Salvatore, nato a Ortona (Chieti) il 1° aprile 1949 domiciliato in Chieti, Via A. G. Majano, n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09593

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Faster – Società Cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del successivo accertamento rispettivamente in data 28 settembre 2006 e 6 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Faster – Società cooperativa , con sede in Torino (codice fiscale 08513530017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, ed ivi residente in Via delle Scienze n. 6 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09594

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Action Time Group Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Borgo Torinese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione in data 12 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Action Time Group Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Borgaro Torinese (Torino) codice fiscale 07645180014) è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Antonio Domenico) Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, ed ivi residente in via delle Scienze n. 6 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09595

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Canavesana Pelli Cooperativa e mutualità prevalente», in Rivarolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.p.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria e del successivo accertamento ispettivo in data 7 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Canavesana Pelli Cooperativa e mutualità prevalente, con sede in Rivarolo (Torino) (codice fiscale 06440210018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, ed ivi residente in Via delle Scienze n. 6 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09596

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Librerie società cooperativa in liquidazione», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 30 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Coop Librerie Società Cooperativa in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale 05590490487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 domiciliato in Firenze, Lungarno Guicciardini, n. 9 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09599

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Multi Service – Soc. Coop. a r.l.», in Saronno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione pervenuta in data 18 gennaio 2008 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa Multi Service - Soc. Coop. a r.l, con sede in Saronno (Varese) (codice fiscale 02317750129) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies*del codice civile e l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, ivi domiciliato in Via Treviso, n. 31 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09600

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Alitalia Servizi S.p.a., in Roma. (Decreto n. 44553).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 295/08, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Servizi SPA alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni , in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società Alitalia Servizi SPA, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi SPA nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3344 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Vista l'istanza presentata in data 25 novembre 2008, con la quale la società Alitalia Servizi SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 25 novembre 2008, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto di annullare il decreto ministeriale n. 44418 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009, per un totale di 3344 dipendenti della società Alitalia Servizi SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il presente provvedimento annulla il decreto ministeriale n. 44418 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 3344 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi SPA, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009.

Pagamento diretto: Si.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Alitalia Servizi SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09606

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società Alitalia Express S.p.a. (Decreto n. 44550).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 290/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 15 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Express S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione della società Alitalia Express S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express S.p.a. nonché delle organizzazione sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 597 dipendenti a zero ore (di cui 185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti e 165 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Vista l'istanza presentata in data 25 novembre 2008, con la quale la società Alitalia Express S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 25 novembre 2008, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto di annullare il decreto ministeriale n. 44417 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009, per un totale di 597 dipendenti della società Alitalia Express S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il presente provvedimento annulla il decreto ministeriale n. 44417 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 597 dipendenti a zero ore, di cui:

185 appartenenti al personale di terra;

247 piloti;

165 assistenti di volo;

della società Alitalia Exspress S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009.

Pagamento diretto: Si.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Alitalia Express S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09627

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. (Decreto n. 44552).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 agosto 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 287/08, del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 agosto 2008, di ammissione della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione (di cui 1765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2603 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Vista l'istanza presentata in data 25 novembre 2008, con la quale la società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 25 novembre 2008, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto di annullare il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009, per un totale di 8.429 dipendenti della società Alitalia linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il presente provvedimento annulla il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 8.429 dipendenti a zero ore, di cui:

2.716 appartenenti al personale di terra;

1.791 piloti;

3.922 assistenti di volo;

della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale;

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009.

Pagamento diretto: Si.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09628

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems S.p.a. (Decreto n. 44551).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (sesto);

Visto l'esame congiunto del 29 ottobre 2008, intervenuto presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems S.pa., è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 3 mesi a decorrere dal 31 ottobre 2008, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori;

Vista l'istanza presentata in data 18 novembre 2008, con la quale la società Alitalia Maintenance Systems S.pa., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 gennaio 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 gennaio 2009, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems S.pa, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems S.p.a., per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 gennaio 2009.

Unità: Fiumicino – Roma.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09629

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 novembre 2008.

Concessione di un indennizzo a favore dei proprietari e/o armatori di navi da pesca italiane, in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi in Guinea-Conakry a partire dal mese di gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), e, in particolare, l'art. 24, comma 1, punto *VII)*, che prevede la possibilità di concedere indennità in favo-

re dei pescatori e dei proprietari per l'arresto temporaneo delle attività di pesca in caso di eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse, per un periodo massimo di sei mesi per l'intero periodo 2007/2013;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5;

Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con decisione n. CCI2007IT14FPO001 del 19 dicembre 2007 della Commissione europea;

Visto il rapporto del Ministero degli Affari Esteri - DGAS dell'11 febbraio 2008, trasmesso dall'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si relaziona in merito alla situazione di gravi disordini sociali verificatisi a partire dal mese di gennaio 2007 in Guinea-Conakry che, oltre a provocare numerosi morti e feriti, ha determinato il blocco delle attività produttive e commerciali, tra le quali la pesca;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il Programma Operativo FEP 2007/2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure gestite dalle Regioni e Province autonome;

Considerato l'opportunità di attivare una forma di intervento a parziale indennizzo dei danni subiti dalle imprese autorizzate a operare in Guinea-Conakry, in conseguenza degli eventi eccezionali sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. In conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi in Guinea-Conakry a partire dal mese di gennaio 2007, è concesso un indennizzo a parziale copertura del danno subito dai proprietari e/o armatori di navi da pesca italiane, iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Conakry in virtù dell'accordo UE - Guinea-Conakry, di cui al Reg. (CE) n. 830 del Consiglio del 26 aprile 2004, che non hanno potuto esercitare la pesca per un periodo massimo di sei mesi, calcolato secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto dal Reg. (CE) 1198/06 (FEP).

2. In favore degli equipaggi di nazionalità comunitaria è, altresì, concesso un indennizzo pari al minimo monetario garantito stabilito per gli imbarcati su navi da pesca, secondo il CCNL in vigore al momento del periodo di arresto temporaneo dovuto agli eventi eccezionali in premessa citati.

3. Al fine della corresponsione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita domanda, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati al presente decreto nn.1 e 2, in carta semplice, con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16 - 00144 Roma.

4. Detti indennizzi non concorrono alla formazione del reddito e sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446/97.

Art. 2.

Parametri

1. L'indennizzo per i soggetti interessati è commisurato ai costi fissi di gestione sostenuti ed al mancato guadagno nei mesi di fermo temporaneo a seguito di eventi eccezionali, secondo la tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto.

2. L'indennizzo previsto per gli imbarcati di nazionalità comunitaria è commisurato al salario minimo garantito applicabile in base al contratto alla parte in vigore al momento del fermo temporaneo per eventi eccezionali, secondo la tabella di cui all'allegato 4 al presente decreto.

Art. 3.

Risorse finanziarie

Alla copertura degli indennizzi di cui al presente decreto si provvede a carico delle dotazioni finanziarie dell'Asse - Misura Arresto temporaneo dell'attività e altre compensazioni di cui al Reg. (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 (FEP).

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 149

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI INDENNIZZO AI PROPRIETARI E/O ARMATORI DI UNITA' DA PESCA OCEANICHE PER L'ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITA' DI PESCA A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI IN GUINEA CONAKRY

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

La sottoscritta Ditta ……………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………….. Via …...………………………………………………
Codice fiscale …………………......................... partita IVA ………………………………………..
iscritta al n. ………… del Registro delle imprese di pesca di ………………..………………………
armatrice del M/P ……………………………….……… numero UE ..…… GT………………..
iscritto al n… ……………. delle matricole di …………….……………………………………………
dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:
- di essere stata autorizzata alla pesca nelle acque della Guinea Conakry in base all'accordo UE-Guinea Conakry previsto dal Reg. (CE) n. 830 del Consiglio del 26 aprile 2004;
- di aver effettuato l'arresto temporaneo nelle acque della Guinea Conakry per sei mesi a causa degli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 1 gennaio 2007.

Ai fini suddetti allega:

a. copia della licenza di pesca Guinea Conakry e eventuali permessi aggiuntivi ;
b. estratto matricola dell'unità da pesca ;
c. certificato rilasciato dalla Camera di commercio con la dicitura non fallimentare nonché copia della richiesta della certificazione antimafia presentata alla Prefettura competente.

La sottoscritta Ditta chiede, altresì, che l'indennizzo, spettante nella misura indicata nella tabella in allegato 3, venga accreditato sul conto corrente n………………………………

intestato a (*)……………………………………………………………..presso la Banca/Posta …………………………………………………

Sede di………………………………………………………………….. codice IBAN……………………………………

La sottoscritta Ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………/……………../2008.

Firma…………………………….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante

ALLEGATO 2

DOMANDA DI INDENNIZZO PREVISTO PER I MEMBRI DI EQUIPAGGIO, NAZIONALI E COMUNITARI, IMBARCATI SU UNITA' DA PESCA OCEANICHE CHE HANNO EFFETTUATO L'ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITA' DI PESCA A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI IN GUINEA CONAKRY

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

La sottoscritta Ditta ………….………………………………………………………….…………….
con sede in ………………………… Via ………………………...……………………………….
Codice fiscale …………………………………… e partita IVA ……………………………………
iscritta al n. …………………….del registro delle imprese di pesca di ………………………………
armatrice del M/P …………………………………………numero UE…… GT………………..
iscritto al n……………………delle matricole di …………………………………..
dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:
- di essere stata autorizzata alla pesca nelle acque della Guinea Conakry in base all'accordo UE-Guinea Conakry previsto dal Reg. (CE) n. 830 del Consiglio del 26 aprile 2004;
- di aver effettuato l'arresto temporaneo nelle acque della Guinea Conakry per sei mesi a causa degli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 1 gennaio 2007.

- di aver corrisposto la retribuzione contrattuale ai marittimi nazionali e comunitari imbarcati per mesi sei a partire dal 1 gennaio 2007.

Chiede, pertanto, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente dei seguenti marittimi imbarcati:

nome e cognome	qualifica	estremi libretto di navigazione
………………….	………………	…..…….….……
………………….	………………	……………………
………………….	………………	.…………………

A tal fine allega:

a. copia del ruolo di equipaggio del suddetto M/p relativo al periodo interessato**;**
b. copia libretto navigazione;
c. cedolini/bollettini salariali quietanzati dei marittimi interessati.

La sottoscritta Ditta……………………………………………..chiede, altresì, che l'indennizzo, corrispondente al minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente, venga accreditato sul conto corrente n………………………… intestato a (*)………………………………………… presso la Banca/Posta ………………………………….……… Sede di …………...…………….......... codice IBAN ……………………………………………….

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ……/……………../2008

Firma …………………….………….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante.

ALLEGATO *3*

Tabella armatori

Categoria per classi di tonn. in GT	Importo massimo x nave x giorno in €
50 < 100	6.75/GT + 99,37
100 < 250	5.90/GT + 154,57
250 <500	4.85/GT + 292,58
500 < 1500	3,50/GT + 513,40
1500 < 2500	2,10 /GT+ 844,62

ALLEGATO *4*

Tabella equipaggi (in euro)

€ 2.598,06 x mese (1)

(1) tale importo è la media aritmetica tra il minimo monetario garantito con TFR previsto per il Comandante ed il Nostromo, secondo quanto stabilito dal CCNL applicabile ai marittimi imbarcati su navi da pesca oceanica. Tali qualifiche professionali infatti sono le uniche ricoperte da personale italiano (o comunitario) imbarcato su navi da pesca oceanica, essendo il personale di bassa forza totalmente extracomunitario, in virtù degli accordi di pesca stipulati tra la UE ed i Paesi terzi.

08A09619

DECRETO 2 dicembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro di analisi C.A.I.M. Srl Società unipersonale» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare 1'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 248 del 19 ottobre 2005 con il quale al laboratorio Centro di analisi C.A.I M S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M S.r.l. Società unipersonale, ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2008, par 3
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A09588

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 novembre 2008.

Aggiornamento dell'Albo dei lavoratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLARICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 1046/Ric. del 15 ottobre 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione dell'8 ottobre 2008, dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Lazio - D. Marchiori S.r.l., C.F. 00083240598 - P. Iva 01284180591, Via Pontina km 43,856 - 04011 Aprilia (Latina):

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

DK 29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici

DL 30 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

DL 31 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.

Punto di primo contatto: Tel. 06-92703073 E-mail r.ciulla@d-marchiori.it, Fax 06-9275401 Sito Internet: www.dma-aero.com

Umbria - Easy ICT S.r.l., C.F. 02476710542, via Verdi, 24/A - 06074 Corciano (Perugia);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio;

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione.

72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria:

61.90.9 Altre attività connesse alle telecomunicazioni

Punto di primo contatto: Tel. 075-518621 E-mail carlo.donati@easyict.it - Fax 075-5186255 Sito Internet: www.easyict.it

Molise – Istituto neurologico mediterraneo – Neuromed S.r.l., C.F. 00068310945 - Località Camerelle - 86077 Pozzilli (IS);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio;

73.10.G Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

Punto di primo contatto: Tel. 0865-915230 - E-mail direzione_scientifica@neuromed.it - Fax 0865-917575 - Sito Internet: www.neuromed.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Infracom Italia S.p.A., C.F. 02961630239 - via Vittorio Emanuele Orlando, snc - 95041 Caltagirone (Catania);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.2. Informatica ed attività connesse

73.1. Ricerca e sviluppo;

Punto di primo contatto tel. 0933-57304 - E-mail segr.informcal@tuttopmi.it - Fax 0933-58262 - Sito Internet: www.infracom.it

Iscrizione nell'albo al posto di Inform S.r.l. per incorporazione.

Ludovico Martelli S.r.l., C.F. 04514880485 - via Pisana, 727 - 50143 Firenze;

Punto di primo contatto, tel. 055-737821 - E-mail: matteini@proraso.com - Fax 055-7323993;

Iscrizione nell'albo al posto di Martelli S.p.A.. per conferimento di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A09615

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Hugues Corriat, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 Marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007,

n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Hugues Corriat;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione «Licencie en Philologie Romane» (Laurea in Filologia Romanza) e «Grade D'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur» (abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2, Celi 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nei Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla conferenza dei servizi;

Considerato che la richiesta dell'interessato ha per oggetto un titolo identico a quello già riconosciuto con decreto direttoriale prot. n. 1135 del 7 marzo 2006;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma d'istruzione superiore «Licencie en Philologie Romane» (Laurea in Filologia Romanza) rilasciato il 18 ottobre 2003 dall'Università Libera di Bruxelles (Belgio);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Grade D'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur» (abilitazione all'insegnamento secondario superiore) rilasciato il 28 giugno 1996 dall'Università Cattolica di Louvain (Belgio), posseduto dal cittadino belga prof. Hugues Corriat, nato a Lobbes (Belgio) l'11 luglio 1970, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Francese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese);

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09616

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Andreas Seiwald, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2585 in data 15 marzo2007, con il quale il diploma di istruzione superiore «Magister der Naturwissenschaften» (Magister rerum naturalium) rilasciato dalla «Leopold-Franzens – Universitat» di Innsbruck il 14 luglio 2000, posseduto dal cittadino italiano Prof. Andreas Seiwald, nato a San Candido (Bolzano) il 16 marzo 1974, costituisce titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella classe di concorso 60/A scienze naturali, chimiche e geografia, microbiologia;

Vista la successiva istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 dal prof. Andreas Seiwald, con la quale chiedeva il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella classe di concorso 59/A scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi I e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'ad. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal titolo universitario di «Magister der Naturwissenschaften» (Magister rerum naturalium) rilasciato in data 14 luglio 2000 dalla «Leopold-Franzens – Universitat» di Innsbruck - già citato nelle premesse - posseduto dal cittadino italiano prof. Andreas Seiwald, nato a San Candido (Bolzano) il 13 marzo 1974 - integrato dall'esame di matematica e informatica sostenuto il 23 giugno 2008 presso l'Università di Bolzano - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09617

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Andrea Mari, di titolo di formazione acquisito nell'Unione europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, i1 decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità Europea dalla persona sopra indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale n. 4922 del 24 aprile 2007, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. 11439, in data 22 ottobre 2008, con la quale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dal predetto prof. Andrea Mari;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nonché dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in Lettere», conseguito il 23 marzo 1998 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Qualified Teacher Status (QT.S.)» rilasciato il 14 settembre 2006 dal GeneraI Teaching Council for England, posseduto dal

prof. Andrea Mari, nato a Bergamo, il 1º novembre 1972, di cittadinanza italiana, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera (Inglese)».

46/A «Lingue e civiltà straniere (Inglese)».

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09618

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERAZIONE 25 novembre 2008.

Revoca della deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di rifiuti.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008), in prosieguo denominati centri di raccolta;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Visto altresì, l'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta;

Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2008;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB – 2008 - 16947 del 4 novembre 2008 con la quale è stato reso noto che il decreto 8 aprile 2008, al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2008, non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo (visto dell'UCB acquisito in data 27 luglio 2008 – registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2008);

Considerato che con la medesima nota il predetto Ufficio legislativo ha precisato che l'inefficacia del decreto 8 aprile 2008, perdurando al momento dell'adozione della deliberazione 29 luglio 2008, si è riverberata sulla delibera stessa;

Considerato che per tali motivi lo stesso Ufficio legislativo ha invitato il Comitato nazionale a voler formalizzare il ritiro in autotutela della deliberazione 29 luglio 2008;

Considerato, altresì, che con successiva nota prot. n. GAB – 2008 - 18806 del 20 novembre 2008, l' Ufficio legislativo ha comunicato che è stato avviato il lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 e, pertanto, allo scopo di evitare il potenziale effetto di disorientamento nei destinatari del deliberato, ha invitato il Comitato nazionale a voler attendere l'emanazione della nuova disciplina ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto medesimo;

Ritenuto di dover aderire all'invito dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. La deliberazione 29 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2008, è revocata con effetto dalla data della presente deliberazione.

Roma, 25 novembre 2008

Il Presidente: ONORI

Il segretario: SILVESTRI

08A09635

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 28 novembre 2008.

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto l'art. 19 comma 5, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241/1990), e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e in particolare le disposizioni del titolo V sull'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: legge n. 15/2005) recante «Modifiche e integrazioni alla legge n. 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»;

Visto in particolare l'art. 23, comma 4, della legge n. 15/2005 che prevede che ciascuna pubblica amministrazione adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate dalla stessa legge alla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché al Regolamento governativo di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge n. 241/1990, e successive modificazioni, e stabilisce che la COVIP disciplina con propri regolamenti l'applicazione di tali principi e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Vista la deliberazione COVIP del 10 febbraio 1999 con la quale sono state dettate disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la deliberazione COVIP del 3 febbraio 1999 recante il «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso»;

Rilevata l'opportunità di adeguare alla nuova normativa le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi adottate con deliberazione del 10 febbraio 1999;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tenuti dalla COVIP.

2. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *d)* della legge n. 241/1990, «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

Art. 2.

Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato con riferimento ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla COVIP, materialmente esistenti al momento della richiesta e concernenti attività di pubblico interesse, ad eccezione di quelli esclusi dalle leggi o relativi alle materie elencate nel «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso» adottato con deliberazione COVIP del 3 febbraio 1999, cui si fa rinvio.

2. Non sono ammesse richieste generiche preordinate a un controllo generalizzato dell'attività della COVIP.

3. Nell'ambito delle materie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi. Qualora l'accesso ai documenti originali non sia possibile senza recare pregiudizio al diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ovvero senza violare il segreto d'ufficio, l'accesso agli stessi è consentito limitatamente alle parti la cui visione non comporti il pregiudizio o la violazione predetti.

4. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con l'integrale pubblicazione dei documenti nel Bollettino della COVIP o altra adeguata forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici o telematici.

5. La COVIP non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3.

Soggetti legittimati all'accesso

1.La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che dichiarino e dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento in relazione al quale è richiesto l'accesso.

2. Per la redazione dell'istanza può essere utilizzato il modulo allegato.

3. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio della leale collaborazione istituzionale.

Art. 4.

Controinteressati

1. Per controinteressati si intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *c)* della legge n. 241/1990, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Art. 5.

Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento non risulti l'esistenza di controinteressati, l'accesso, mediante visione o estrazione di copia, può essere esercitato in via informale mediante domanda, anche verbale.

2. La richiesta di accesso informale può essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

3. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, nonché specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità o, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità da parte dell'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

5. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione agli atti dell'unità organizzativa che ha dato riscontro alla richiesta.

6. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale di accesso, qualora sorgano dubbi sulla sua legittimazione, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. L'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato al soggetto che esercita l'accesso, il quale ne controfirma una copia, o recapitato allo stesso.

7. Responsabile del procedimento informale di accesso è il responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente, o altro dipendente della stessa unità da questi designato.

Art. 6.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, risultando l'esistenza di controinteressati, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita in via formale con la presentazione o l'inoltro di un'apposita istanza in carta semplice, nella quale il richiedente deve:

a) indicare le proprie generalità;

b) individuare il documento oggetto della richiesta ed, eventualmente, il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero fornire gli elementi utili alla sua identificazione;

c) specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;

d) specificare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;

e) apporre la data e la sottoscrizione.

2. Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso), lo stesso è tenuto ad indicare ed allegare la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

3. Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze debbono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti in relazione ai quali si richiede l'accesso.

4. All'istanza deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità.

5. L'istanza formale di accesso può essere presentata di persona, per posta o mediante fax. Della data di ricezione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, in mancanza di altri mezzi idonei allo scopo quali ricevuta di ritorno e telefax, fa fede il timbro a data della COVIP apposto sull'istanza nel giorno del suo arrivo. Per le istanze trasmesse via fax in giornate non lavorative il termine iniziale decorre dal giorno feriale successivo.

6. In caso di presentazione dell'istanza direttamente agli uffici della COVIP verrà rilasciata apposita ricevuta, anche mediante consegna di copia dell'istanza.

Art. 7.

Procedimento di accesso formale

1. L'istanza di accesso formale è esaminata procedendo, preliminarmente, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

2. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dalla sua presentazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tal caso un nuovo termine ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.

3. Il responsabile del procedimento, ove riscontri l'esistenza di soggetti controinteressati, comunica agli stessi l'avvenuto ricevimento dell'istanza mediante invio di copia di essa con raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accoglimento della richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Commissione provvede, ai sensi del comma 4, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

4. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza ovvero dal suo perfezionamento, la Commissione assume il relativo provvedimento, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

5. L'istruttoria del procedimento formale di accesso è di competenza del responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente, o altro dipendente della stessa unità da questi designato.

Art. 8.

Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l'unità organizzativa presso la quale, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, i giorni e l'orario durante i quali può avvenire la consultazione e può essere fornita ogni altra informazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L'accoglimento dell'istanza di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salvo sia diversamente previsto da disposizioni normative e salvo diversa determinazione assunta anche a seguito delle deduzioni di eventuali controinteressati.

Art. 9.

Modalità di accesso

1. Il diritto di accesso è esercitato dal richiedente o dalla persona da lui incaricata o che lo rappresenta, con l'eventuale accompagnamento di altra persona le cui generalità devono essere annotate in calce alla richiesta.

2. La persona che effettua l'accesso deve essere identificata mediante un documento di identificazione valido e deve, ove occorra, comprovare la propria legittimazione mediante esibizione di idonea documentazione.

3. Il diritto di accesso è esercitato mediante visione dei documenti alla presenza di un incaricato della COVIP e, a richiesta, mediante estrazione di copie. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione. È vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualche modo.

4. Il rilascio di copie è subordinato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, al rimborso dei relativi costi nell'ammontare che sarà determinato dalla COVIP e reso noto sul suo sito Internet e comunicato all'interessato all'atto dell'accesso. La COVIP può inviare per posta copia dei documenti richiesti. Nel caso in cui l'interessato chieda l'autenticazione delle copie, andrà altresì corrisposta l'imposta di bollo.

5. L'accesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso. Tale termine è raddoppiato per i residenti all'estero. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

Art. 10.

Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso formale

1. Il provvedimento di rifiuto espresso, di limitazione o di differimento dell'accesso richiesto in via formale è motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di documenti sottratte dal diritto di accesso o alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata che può essere anche prorogata se permangono le esigenze di cui al comma 1.

3. Qualora ricorrano esigenze di differire l'accesso per le ragioni di cui al comma 1 o di escluderlo ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, l'accesso può essere consentito limitatamente alle parti dei documenti richiesti la cui visione non comporti pregiudizio o violazione degli interessi tutelati.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, la richiesta si intende respinta qualora nel termine di cui all'art. 7, comma 4 non sia stato adottato alcun provvedimento espresso.

Art. 11.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa (www.covip.it).

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione COVIP del 10 febbraio 1999 recante disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 novembre 2008

Il Presidente f.f.: MANGIATORDI

ALLEGATO *1*

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni)

Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
Via in Arcione, n. 71
00187 ROMA

Il/la sottoscritto/a...[1] ……………………………………………………………………, nato/a a …………..…………………, provincia di ... ., il ..………....., residente a ……………………..., provincia di …. , via/piazza ……………………………………… n. …., c.a.p. ……………, recapito telefonico ………………………………. (eventuale: nella qualità di [2] ……………………………………… del [3] ……………………………………………………...),
chiede
di poter esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati[4] (eventuale: relativi al procedimento amministrativo di [5]……………………………………… ………………………………………………………..……………………………………)
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
Indicazione dell'interesse alla visione/copia [6]:
…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, il sottoscritto/a dichiara di voler [7]

□ prendere visione

□ estrarre copia

□ ricevere copia al seguente indirizzo……………………………………………………… dei documenti sopra descritti.

Dichiara di essere informato/a che la presa visione degli stessi è a titolo gratuito mentre per l'estrazione di copia potrà essere chiesto il pagamento del relativo costo.

---

1 Nome e cognome.
2 Carica ricoperta.
3 Denominazione della persona giuridica, della società, dell'ente, dell'associazione, del comitato o generalità della persona fisica rappresentata.
4 Estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero elementi utili alla loro individuazione.
5 Descrizione del procedimento amministrativo cui i documenti si riferiscono.
6 Specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.
7 Barrare la casella che interessa.

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali in calce al presente modulo.
Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento …………………… n. …….. rilasciato da……………………… in data …………..……;
- ……………………………………………………………………………………………[8]
- ……………………………………………………………………………………………[9]
Luogo e data, …………………………
IL RICHIEDENTE
…………………………………
DELEGA (da sottoscriversi a cura del richiedente)
Il/La sottoscritto/a delega per la presentazione dell'istanza e/o l'esercizio del diritto di accesso il/la sig./sig.ra [10] ……………………………………………………………………
che potrà essere identificato/a mediante il seguente documento di riconoscimento
………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data, …………………………
IL DELEGANTE
…………………………………

---

8 Indicare, ove occorra, la documentazione idonea a comprovare il potere di rappresentanza (certificati, copie autentiche di provvedimenti giurisdizionali, procure o, in caso di rappresentanza legale, dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
9 Indicare, ove occorra, la documentazione idonea a comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.
10 Nome, cognome, luogo e data di nascita.

Informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Si informa che la COVIP effettua il trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di fornire riscontro all'istanza di accesso da Lei formulata ai sensi della legge n. 241/90.
Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari e/o sensibili, la fonte normativa che ne legittima il trattamento è il d.lgs. n. 196/2003.
I dati sono conservati su supporto cartaceo o elettronico e trattati con procedure informatiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
I dati conferiti con l'istanza di accesso non sono comunicati a terzi né diffusi.
Titolare del trattamento è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Via in Arcione 71, 00187 ROMA.
Possono venire a conoscenza dei dati i responsabili e gli addetti delle Unità organizzative incaricati dell'istruttoria dell'istanza di accesso da Lei presentata.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti dei suddetti responsabili del trattamento, il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali sono compresi il diritto di conoscere l'origine nonché le finalità e le modalità del trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

08A09587

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo per la nuova confezione del medicinale «Ferriprox» (deferiprone) autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea. (Determinazione/C 234/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo per la nuova confezione del medicinale FERRIPROX (deferiprone) autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea, con la decisione del 19 novembre 2007 ed inserita nel registro comunitario del medicinale con il numero: EU/1/99/108/002 100 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (PET) 250 ml 1 flacone.

Titolare AIC: Apotex Europe B.V.

Distributore esclusivo per la vendita in Italia: Chiesi Farmaceutici S.p.A. - via Palermo, 26/A - 43100 Parma

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Ferriprox debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale FERRIPROX (deferiprone) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 100 mg/ml soluzione orale uso orale - flacone (PET) 250 ml 1 flacone n. 034525028/E (in base 10) 10xMV4 (in base 32);

indicazioni terapeutiche: trattamento dell'accumulo di ferro nei pazienti affetti da talassemia maggiore quando la terapia con deferossamina è controindicata o non adeguata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova confezione del medicinale FERRIPROX (deferiprone) è rimborsata come segue:

confezione: 100 mg/ml soluzione orale uso orale - flacone (PET) 250 ml 1 flacone n. 034525028/E (in base 10) 10xMV4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 100,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 165,04 euro;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ferriprox è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome. (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09644

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Refacto» (moroctocog alfa) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 235/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale REFACTO (moroctocog alfa) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 dicembre 2002 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:EU/1/99/103/004 2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita di solvente 4 ml + accessori uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica nella seduta del 6 maggio 2008;

Vista la deliberazione n. 14 del 22 maggio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale REFACTO (moroctocog alfa) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale REFACTO (moroctocog alfa) nelle confezioni indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita di solvente 4 ml + accessori uso endovenoso;

A.I.C. N. 034421040/E (in base 10) - 1OUG9J (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia di tipo A (deficienza congenita del fattore VIII). ReFacto non con-

tiene il fattore di von Willerbrand e quindi non è indicato nella malattia di von Willerbrand.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REFACTO (moroctocog alfa) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita di solvente 4 ml + accessori uso endovenoso;

A.I.C. N. 034421040/E (in base 10) - 1OUG9J (in base 32).

classe di rimborsabilità: Classe A.

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.373,78 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2.267,30 euro.

Validità del contratto 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REFACTO (moroctocog alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09645

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni del medicinale «Aerius» (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 236/2008).

Regime di rimborsabilita e prezzo di vendita di nuove confezioni del medicinale AERIUS (desloratadina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 aprile 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/160/038 2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse;

EU/1/00/160/042 2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 ottobre 2008;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale AERIUS debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale AERIUS (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse - n. A.I.C. 035201363/E (in base 10) 11L8BM (in base 32);

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse - n. A.I.C. 035201401/E (in base 10) 11L8CT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di: - rinite allergica - orticaria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AERIUS (desloratadina) è classificato come segue:

confezioni:

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse - n. A.I.C. 035201 363/E (in base 10) 11L8BM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse - n. A.I.C. 035201401/E (in base 10) 11L8CT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AERIUS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica. (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*GU* 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09646

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni del medicinale «Azomyr» (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 237/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni del medicinale AZOMYR (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 aprile 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/157/036 2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse;

EU/1/00/157/040 2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse;

EU/1/00/157/060 0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone;

EU/1/00/157/062 0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 ottobre 2008;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale AZOMYR debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale.

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale AZOMYR (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse - n. 035203367/E (in base 10) 11LB97 (in base 32);

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse - n. 035203405/E (in base 10) 11LBBF (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone - n. 035203607/E (in base 10) 11LBJR (in base 32);

0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone - n. 035203621/E (in base 10) 11LBK5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di: - rinite allergica - orticaria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AZOMYR (desloratadina) è classificato come segue:

confezioni:

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse - n. 035203367/E (in base 10) 11LB97 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse - n. 035203405/E (in base 10) 11LBBF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone - n. 035203607/E (in base 10) 11LBJR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone - n. 035203621/E (in base 10) 11LBK5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AZOMYR è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica. (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09647

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lucentis» (ranibizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 238/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale LUCENTIS (ranibizumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/374/001 10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10/11 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale LUCENTIS (ranibizumab) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale LUCENTIS (ranibizumab) nella confezione indicata vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa

N. 037608027/E (in base 10) 13VQLV (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

LUCENTIS è indicato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUCENTIS (ranibizumab) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

Confezione: 10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa

N. 037608027/E (in base 10) 13VQLV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: Classe H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.100,00 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.815,45 euro

Validità del contratto: 12 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LUCENTIS è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Monitoraggio d'uso

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http:// monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it categoria Oftalmici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09648

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Macugen» (pegaptanib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione /C239/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale MACUGEN (pegaptanib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 30 novembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/325/002 0,3 mg soluzione iniettabile - uso intravitreale - siringa preriempita (vetro 90 UI) -1 siringa preriempita con annesso stelo stantuffo sprovvista di ago

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited

IL DIRETTORE GENERALE

Visto; l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10/11 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale MACUGEN (pegaptanib) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale MACUGEN (pegaptanib) nella confezione indicata vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione 0,3 mg soluzione iniettabile - uso intravitreale - siringa preriempita (vetro 90 *UI)*- 1 siringa preriempita con annesso stelo stantuffo sprovvista di ago N. 037017023/E (in base 10) 139PFZ (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MACUGEN (pegaptanib) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

Confezione: 0,3 mg soluzione iniettabile - uso intravitreale - siringa preriempita (vetro 90 *UI)* - 1 siringa preriempita con annesso stelo stantuffo sprovvista di ago N. 037017023/E (in base 10) 139PFZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: Classe H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 753,47 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.243,53 euro

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MACUGEN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Monitoraggio d'uso

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, e dell'applicazione delle condizioni negoziali, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up secondo le indicazioni pubblicate sul sito http:// monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it categoria Oftalmici che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09649

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo per le nuove confezioni del medicinale «Novoseven» (eptacog alfa) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 240/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo per le nuove confezioni del medicinale NOVOSEVEN (eptacog alfa) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 aprile 2004 ed inserita nel registro comunitario del medicinale con i numeri:

EU/1/96/006/004 1 mg (50 KUI) *polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 1 mg (50* KUI) *flacone (vetro) solv.: 1,1 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac;*

EU/1/96/006/005 2 mg (100 KUI) *polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 2 mg (100* KUI) *flacone (vetro) solv.: 2,1 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac;*

EU/1/96/006/006 5 mg (250 KUI) *polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 5 mg (250* KUI) *flacone (vetro) solv.: 5,2 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Novoseven» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NOVOSEVEN (eptacog alfa) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezioni:

1 mg (50 KUI) polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 1 mg (50 KUI) flacone (vetro) solv.: 1,1 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac - n. 029447048/E (in base 10), 0W2NW8 (in base 32);

2 mg (100 KUI) polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 2 mg (100 KUI) flacone (vetro) solv.: 2,1 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac - n. 029447051/E (in base 10), 0W2NWC (in base 32);

5 mg (250 KUI) polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 5 mg (250 KUI) flacone (vetro) solv.: 5,2 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac - n. 029447063/E (in base 10), 0W2NWR (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento di episodi emorragici e nella prevenzione di sanguinamenti durante gli interventi chirurgici a cui si sta sottoponendo o procedure invasive nei seguenti gruppi di pazienti, in pazienti con emofilia congenita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione > 5 Unità Bethesda (BU), in pazienti con emofilia congenita che si prevede possano avere una risposta anamnestica intensa alla somministrazione di fattore VIII o fattore IX, in pazienti con emofilia acquisita, in pazienti con deficit del fattore VII congenito, in pazienti con tromboastenia di Glanzmann con anticorpi verso GP IIb IIIa e/o HLA e con refrattarietà alla trasfusione piastrinica presente o passata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove confezioni del medicinale «Novoseven» (eptacog alfa) è rimborsata come segue:

confezione: 1 mg (50 KUI) polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 1 mg (50 KUI) flacone (vetro) solv.: 1,1 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac;

n. 029447048/E (in base 10), 0W2NW8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 653,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1079,12 euro;

confezione: 2 mg (100 KUI) polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 2 mg (100 KUI) flacone (vetro) solv.: 2,1 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac;

n. 029447051/E (in base 10); 0W2NWC (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1307,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2158,24 euro;

confezione: 5 mg (250 KUI) polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere 5 mg (250 KUI) flacone (vetro) solv.: 5,2 ml flac (vetro) 1 flac + 1 flac;

n. 029447063/E (in base 10), 0W2NWR (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3269,25 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5395,61 euro.

Validità del contratto 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Novoseven» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome. (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09650

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2008.

Dichiarazione di «buon esito» contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 6/8).

L'AUTORITÀ

Premessa

È stata segnalata all'Autorità l'esistenza di problematiche inerenti la dichiarazione di «buon esito» da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

La questione è stata ritenuta meritevole di un approfondimento, tra l'altro in considerazione della necessità che le SOA possano disporre di certificati dai quali desumere con certezza gli elementi suscettibili di una utile valutazione al fine del rilascio dell'attestato di qualificazione.

Considerato in diritto

Come è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tra i requisiti di ordine speciale che le imprese di costruzione devono possedere per il conseguimento della qualificazione, figura l'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

L'idoneità tecnica è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7, così come precisano il comma 5, lettera *b)* ed il comma 6 del citato art. 18.

L'art. 22 del medesimo regolamento prevede che «i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito ...» (comma 5), e che «i certificati di esecuzione dei lavori ... contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito» (comma 7, primo periodo).

Oltre queste indicazioni di carattere generale, vi è poi la seguente disposizione settoriale: «Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, di buon esito degli interventi eseguiti» (comma 7, secondo periodo).

Dalla suddette norme risulta chiara l'indispensabilità dell'espressa dichiarazione di «buon esito», che deve essere riportata in calce ai certificati di esecuzione dei lavori, affinché tali documenti siano proficuamente utilizzabili per il conseguimento dell'attestato di qualificazione.

Ciò premesso, si ritiene necessario chiarire il significato della dichiarazione di regolarità e «buon esito» che deve corredare tutti i certificati di esecuzione dei lavori e la specificità di tale dichiarazione allorquando riguardi i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici.

Per quanto riguarda la prima questione, l'Autorità si è già precedentemente espressa in alcune determinazioni.

Con la determinazione n. 6 del 3 aprile 2002, dopo aver ribadito che «i certificati di esecuzione dei lavori (allegato *D* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) sono il mezzo di prova (art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativo al possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (art. 18, comma 5, lettere *b)*e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione ai lavori in corso di esecuzione oppure ultimati, anche se non ancora collaudati», è stato chiarito che «l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (art. 124, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m.)».

Con la successiva determinazione n. 29 del 6 novembre 2002 è stato affrontato il problema del rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali fosse sopravvenuta una rescissione contrattuale, ferma restando la conseguente possibilità di accreditare i soli importi liquidati all'impresa e da essa regolarmente fatturati.

Sul punto, si e ritenuto che il suddetto problema «va inquadrato nell'ambito più generale della validità, ai fini della qualificazione dell'impresa, di una certificazione dei lavori che riporti l'indicazione di vertenze giudicate in sede orbitrale o giudiziaria»; tuttavia, «non vi è dubbio che nell'ipotesi di risoluzioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere) i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e, pertanto, è da escludersi che l'impresa possa utilizzarsi ai fini della propria qualificazione.

Va inoltre tenuto presente che, nell'ipotesi di rescissione in danno dovuta al mancato adeguamento delle lavorazioni eseguite ai contenuti progettuali dell'opera, l'importo liquidato non sarà significativo della regolarità e del buon esito dei lavori eseguiti ed inoltre la liquidazione dei lavori eseguiti non dimostra il loro buon esito dato che in seguito alla delibera di risoluzione del contratto, il responsabile del procedimento redige lo stato di consistenza delle opere eseguite, quantificandone l'importo, e in sede di liquidazione finale determina, escutendo anche la cauzione, l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente».

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è stato perció espresso l'avviso che «per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciati i certificati di esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutabili ai fini della qualificazione».

Il significato della dichiarazione di «buon esito» investe, senza alcun dubbio, l'aspetto prettamente «tecnico» dell'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste, ma si estende anche al rapporto di assoluta correttezza che l'appaltatore deve garantire nei confronti della committenza.

Il responsabile del procedimento esprime infatti una valutazione di ampia portata circa il fedele adempimento di ogni patto contrattuale, originario o sopravvenuto; valutazione che investe ambiti differenti, quali la conformità di quanto eseguito a ciò che era stato preventivato ed approvato, il rispetto della «regola d'arte» nell'esecuzione dei vari lavori, la corrispondenza fra gli standards prestazionali stabiliti dal capitolato speciale e quelli rilevabili nelle singole lavorazioni realizzate, la regolare contabilizzazione delle opere ai fini del pagamento del prezzo all'appaltatore.

L'indicazione regolamentare immediatamente successiva, tesa a specificare l'esito di eventuali vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, rafforza la tesi che la dichiarazione anzidetta costituisca una sorta di giudizio tecnico complessivo sulla condotta dell'impresa esecutrice, non privo di un determinato margine di discrezionalità, tale da poter incidere sulla sua futura partecipazione agli appalti pubblici.

Deve ritenersi quindi ammissibile una valutazione d'insieme operata della stazione appaltante che tenga conto anche di eventuali condotte, ascrivibili all'impresa esecutrice, caratterizzate da scarso spirito collaborativo che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere.

Con la suddetta dichiarazione il committente esprime, in sostanza un giudizio che in qualche misura investe non solo aspetti tecnici ed amministrativi, ma anche il complessivo operato dell'impresa sul piano della esecuzione a regola d'arte dell'opera.

In tal senso è riconoscibile un margine di discrezionalità ad opera della committenza, che tuttavia non può degenerare nell'arbitrio e che perció deve trovare sufficiente motivazione nella coerente e consequenziale assunzione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

A titolo di esempio, e richiamando perciò quanto riportato al punto *J)* della determinaziane n. 29 del 6 novembre 2002, nel caso di risoluzione contrattuale è da escludere che l'impresa possa utilizzare i lavori eseguiti ai fini della propria qualificazione.

Va chiarito, pertanto, che la mancata apposizione dell'attestazione del «buon esito» sul certificato dei lavori deve passare preventivamente attraverso l'espletamento formale di un *iter* dettagliatamente disciplinato dalla norma (attualmente gli articoli 136 e 138 del decreto legislativo n. 163/2006), anche e soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di garanzia del contraddittorio con l'appaltatore.

Ne discende che il diniego al rilascio del certificato di esecuzione dei lavori o della sola dichiarazione conclusiva sulla regolarità ed il «buon esito» dei lavori stessi, opposto dalla stazione appaltante alla richiesta dell'impresa esecutrice, risulta certamente ammissibile quando il relativo procedimento abbia evidenziato, per documentata responsabilità dell'appaltatore, il venir meno del rapporto di leale collaborazione con il committente che abbia causato un grave pregiudizio nell'espletamento dell'opera a farsi.

Risulta altrettanto chiaro che la stazione appaltante se oppone un siffatto diniego in assenza di sufficienti ed oggettivi elementi che dimostrino correttezza e logica della scelta operata, sarà esposta ad azioni giudiziarie promosse dall'impresa esecutrice e, in caso di soccombenza, potrà essere chiamata a rispondere del danno.

Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di buon esito concernente i lavori realizzati sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo I del Codice, occorre chiarire che fatto salvo il caso in cui l'amministrazione appaltante coincida con l'autorità preposta alla tutela, dovranno esservi due distinte dichiarazioni di «buon esito» poste in calce al certificato di esecuzione dei lavori.

L'ulteriore attestazione di buon esito riveste quindi un carattere «specialistico», nel senso che l'attestato rilasciato dalla autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori costituisce il riconoscimento del corretto approccio dell'impresa appaltatrice nell'affrontare le peculiarità di tali interventi, ravvisando l'idoneità della medesima impresa ad acquisire la qualificazione per partecipare a successive ed analoghe procedure d'appalto, senza entrare nel merito delle modalità di espletamento del rapporto contrattuale.

In mancanza di questo 'nulla osta' rilasciato dall'organo preposto alla tutela, risulta precluso l'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori nelle categorie che descrivono gli interventi sui beni immobili tutelati.

Si tratta quindi di garantire - secondo la trasparente intenzione del legislatore - che l'esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria OG 2 (nonché nelle categorie OS 2 e OS 25) rimanga esclusivo appannaggio di quelle imprese che hanno saputo affrontare correttamente le varie problematiche connesse agli interventi su beni oggetto di tutela e possono dimostrarlo attraverso il riconoscimento esplicito che hanno conseguentemente ottenuto dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, in capo ai quali permane peraltro il potere/dovere di rilasciare la dichiarazione nel rispetto dei termini previsti dalle norme sul procedimento amministrativo.

In sintesi, se l'organo preposto alla tutela funge anche da stazione appaltante, la dichiarazione di buon esito di cui al primo periodo del comma 7 assolve ambedue le funzioni suindicate e non si pongono perciò problemi di distinzione degli ambiti di responsabilità. Viceversa, se l'organo preposto alla tutela interviene in un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti, deve apparire chiaro che il suo attestato di 'buon esito' costituisce una zona di 'nulla osta' per la qualificazione e non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

ritiene che:

1) la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito" costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;

2) l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 34/00, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti - non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.

Roma, 8 ottobre 2008

Il Presidente relatore: GIAMPAOLINO

Il consigliere relatore: MOUTIER

08A09631

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 novembre 2008, n. **33**.

Attuazione dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133/2008. Estensione del sistema di tesoreria unica mista e nuove procedure di accreditamento delle risorse finanziarie destinate al settore sanitario.

Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Province
Comuni
Comunità Montane
Organi straordinari di liquidazione dei comuni
Unioni di comuni
Comunità isolane
Istituzioni di enti locali
Consorzi di funzioni fra enti locali
Autorità di ambito
Aziende sanitarie locali
Aziende ospedaliere
Policlinici universitari
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Istituti zooprofilattici sperimentali
Aziende sanitarie regionali
Università
Tesorieri degli enti

e, per conoscenza:

Amministrazioni centrali dello Stato
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Corte dei conti - Segretariato generale
Sezioni regionali della Corte dei conti
Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro
Unione province d'Italia
Associazione nazionale comuni italiani
Unione nazionale comuni comunità enti montani
Associazione Bancaria Italiana

PREMESSA

L'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risponde essenzialmente alle esigenze, avanzate anche a livello europeo, di omogeneizzazione e di semplificazione delle procedure che interessano la finanza pubblica.

La normativa può contribuire, infatti, anche al miglioramento della prevedibilità dei flussi finanziari che incidono sulla liquidità giornaliera del Conto disponibilità del Tesoro, come richiesto dalla Banca Centrale Europea.

D'altra parte, l'esigenza di un intervento di omogeneizzazione dei diversi regimi di tesoreria unica, come quello delineato dalla normativa in oggetto, era stata già segnalata nelle annuali relazioni presentate al Parlamento sull'andamento della sperimentazione avviata per il superamento del sistema di tesoreria unica relativa agli anni 2006-2007.

Oltre alla semplificazione della normativa, l'omogeneizzazione del sistema di tesoreria unica consente di superare i numerosi problemi che, attualmente, compromettono una corretta attività di monitoraggio a causa di dati e comportamenti estremamente differenziati.

È bene rilevare che la citata normativa nasce dall'esigenza di coordinare la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, per la tutela dell'interesse nazionale legato alla necessità di consentire allo Stato il controllo della liquidità e la disciplina dei relativi flussi monetari attraverso un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, senza con ciò incidere sull'autonomia degli enti nel disporre delle proprie disponibilità liquide.

Più in dettaglio, l'art. 77-*quater* ha esteso — a partire dal 1° gennaio 2009 — l'applicazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) assoggettati al regime di tesoreria unica, e agli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, compresi i Policlinici universitari a gestione diretta e le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali).

Tali enti si vanno ad aggiungere a quelli già assoggettati al sistema di tesoreria unica mista in forza di precedenti disposizioni: le università (art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), le regioni a statuto ordinario (art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e le province (art. 66, comma 11, della citata legge n. 388/2000).

L'art. 77-*quater* ha inoltre previsto al comma 9 la cessazione dell'efficacia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, che hanno interessato alcune università (decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998, n. 152772 del 3 giugno 1999 e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003), nonché alla sperimentazio-

ne SIOPE, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83361 dell'8 luglio 2005, che ha interessato Regioni, enti locali e università.

È stata in questo modo realizzata un'omogeneizzazione all'interno dei singoli comparti interessati (regioni, enti locali, università) e una rilevante semplificazione del quadro normativo riferito alla tesoreria unica, che si concretizza con l'inserimento di una nuova categoria di enti, quelli che fanno parte del comparto sanitario, e con la contestuale cessazione delle diverse forme di sperimentazione per il superamento della tesoreria unica disposte nel corso degli anni.

L'art. 77-*quater*, comma 7, nel modificare il comma 2, dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha poi ridefinito le tipologie di entrate che, con decorrenza 1° gennaio 2009, debbono essere versate sulle contabilità speciali degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista individuando, a questo fine, solamente le somme direttamente provenienti dal bilancio dello Stato e specificando che vi sono incluse — oltre naturalmente alle entrate già previste nella precedente formulazione e provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi — quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

A questo ultimo proposito si fa presente che le devoluzioni, che debbono affluire sulla contabilità speciale presso la tesoreria statale, riguardano le quote di tributi erariali attribuite alle singole regioni a statuto speciale e province autonome e riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Non rientrano invece in tale fattispecie i tributi erariali riscossi direttamente dalle regioni — come avviene ad esempio per la regione Siciliana, che li acquisisce direttamente presso il tesoriere regionale — a meno che le norme di attuazione degli statuti non ne abbiano previsto il versamento su conti aperti presso la tesoreria statale.

La ridefinizione operata con il comma 7 assume un significato di rilievo in quanto fa convergere presso la tesoreria statale unicamente i flussi finanziari che sono correlati alla gestione delle risorse statali, mentre lascia al di fuori della tesoreria statale i flussi relativi all'acquisizione di entrate proprie da parte degli enti coinvolti (compresi i trasferimenti da enti diversi dallo Stato), consentendo tra l'altro, come precedentemente rilevato, di migliorare la prevedibilità dei movimenti finanziari che interessano il conto Disponibilità del Tesoro con la conseguente stabilizzazione del relativo saldo, secondo le indicazioni della Banca Centrale Europea.

Si ritiene necessario sottolineare, infine, che nulla viene innovato per quanto riguarda le risorse provenienti dall'Unione Europea per il cofinanziamento degli interventi di politica comunitaria. Tali finanziamenti sono inscindibilmente connessi con le quote di cofinanziamento nazionale a carico del bilancio statale e quindi continuano a essere gestiti con le modalità previgenti. In particolare per le regioni e le province autonome le relative erogazioni affluiscono sugli specifici conti correnti aperti presso la tesoreria statale, appositamente costituiti con destinazione vincolata. Per le altre tipologie di enti i finanziamenti comunitari continuano a essere versati sui rispettivi conti di tesoreria unica ovvero sulle contabilità speciali istituite *ad hoc* ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994. A suffragare tale impostazione è l'esplicita volontà del Legislatore, che non ha ritenuto di estendere ai finanziamenti comunitari — che pure affluiscono su appositi conti correnti della tesoreria centrale — la procedura invece prevista per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF. Solo per questi tributi, infatti, il comma 2 del citato art. 77-*quater* prevede espressamente che le somme affluite sui conti di tesoreria statale debbano essere accreditate presso i tesorieri bancari degli stessi enti.

Conclusivamente, per i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali continuano ad applicarsi le vigenti procedure.

1. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.

1.1 Apertura delle nuove contabilità speciali.

Il nuovo regime di tesoreria unica applicato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si concretizza, in primo luogo, con la sostituzione dei due conti correnti attualmente aperti presso la tesoreria centrale dello Stato (conto ordinario e conto sanità) con una contabilità speciale infruttifera intestata alla regione o provincia autonoma e aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicata nel capoluogo di regione/provincia. Tali nuove contabilità speciali, di cui si fornisce in allegato l'elenco, sono aperte d'ufficio e saranno operative dal 2 gennaio 2009.

Restano attivi presso la tesoreria centrale i conti correnti intestati alle singole regioni e province autonome relativi ai finanziamenti comunitari.

Le Amministrazioni statali che effettuano pagamenti in favore delle regioni e province autonome dovranno disporne l'accreditamento sulle citate contabilità speciali — e non più sui conti correnti di tesoreria centrale — con l'avvertenza che le nuove modalità di estinzione dei titoli di spesa riguardano gli accreditamenti esigibili dal 1° gennaio 2009. A partire da tale data le procedure telematiche in uso presso le Amministrazioni statali inibiranno l'emissione dei titoli di spesa informatici con accredito sui predetti conti correnti.

1.2 Cessazione del limite del 3%.

L'inclusione delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano nella tabella A della legge n. 720/1984 fa venir meno, dal 1° gennaio 2009, il limite stabilito per le disponibilità detenibili presso il sistema bancario (3% delle entrate previste nel bilancio di previsione).

Dalla suddetta data le entrate detenibili al di fuori delle contabilità speciali (presso il sistema bancario o postale) sono infatti quelle individuate dal nuovo sistema di Tesoreria unica e, cioè, tutte le entrate che non provengono direttamente dal bilancio statale e quelle rivenienti dalle operazioni di indebitamento (prestiti obbligazionari e mutui) non assistite da

alcun contributo statale sia in conto capitale che in conto interessi. Tra le entrate detenibili presso il proprio tesoriere sono comprese quelle relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

1.3 Prima alimentazione delle nuove contabilità speciali.

Le giacenze esistenti al 1° gennaio 2009 sui due conti correnti (ordinario e sanità) verranno trasferite d'ufficio sulle nuove contabilità speciali infruttifere e, pertanto, nessuna operazione di prelevamento e/o di girofondi dai predetti conti potrà essere richiesta dalle regioni/province autonome con valuta successiva al 31 dicembre 2008.

Eventuali accreditamenti imputati sino al 31 gennaio 2009 ai citati conti correnti di tesoreria centrale saranno trasferiti d'ufficio alle contabilità speciali. A partire dal 1° febbraio 2009 i predetti conti correnti verranno chiusi e, pertanto, gli eventuali titoli di spesa che dovessero recare ancora, quale modalità di estinzione, l'accreditamento di somme sui richiamati conti correnti saranno restituiti alle Amministrazioni emittenti perché vengano riemessi con l'indicazione corretta della contabilità di destinazione.

Sono escluse dal trasferimento alle contabilità speciali le somme eventualmente accantonate dalla tesoreria centrale per pignoramenti operati sulle giacenze dei citati conti correnti. Prima della chiusura dei conti dette somme verranno prelevate d'ufficio dalla tesoreria centrale con ordini di trasferimento fondi intestati alla regione/provincia autonoma esecutata e finalizzati a mantenere accantonati i fondi in attesa della definizione delle procedure esecutive. Per tali operazioni la tesoreria centrale emetterà apposite quietanze (mod. 121T) da inviare alle regioni/province interessate.

Ai fini della codifica SIOPE, alle reversali relative al trasferimento iniziale delle giacenze dai conti di tesoreria centrale alle nuove contabilità speciali deve essere attribuito il codice E6210. Invece, le reversali riguardanti i successivi trasferimenti delle somme accreditate per errore ai conti di tesoreria centrale successivamente al 31 dicembre 2008 devono essere regolarmente codificate in relazione alla natura delle entrate che hanno dato luogo alle suddette giacenze.

1.4 Priorità di utilizzo delle disponibilità, risorse vincolate e risorse pignorate.

I pagamenti devono essere eseguiti dai tesorieri con scrupolosa osservanza del criterio di priorità stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, utilizzando, prima, le disponibilità depositate presso il tesoriere e, poi, quelle depositate sulla contabilità speciale.

In particolare — ai sensi del comma 5 del citato art. 7 — tra le disponibilità depositate presso il tesoriere, soggette all'obbligo di prioritario utilizzo, sono ricomprese anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.), mentre ne sono esclusi gli accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito.

Il tesoriere deve inoltre rispettare gli eventuali vincoli posti dalla regione/provincia autonoma nella utilizzazione delle disponibilità (ad esempio, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, ecc.). Detti vincoli debbono essere apposti sulle giacenze depositate nella contabilità speciale, ma i pagamenti relativi alle spese cui sono finalizzati devono essere fronteggiati utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidità depositata presso il tesoriere.

Analogamente, in caso di pignoramento il tesoriere appone il vincolo prioritariamente sui fondi depositati presso la tesoreria statale. Qualora siano assegnate delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento deve comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidità libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, deve essere rimosso il vincolo di indisponibilità apposto sui fondi depositati sulla contabilità speciale.

Le disponibilità rivenienti dai conti correnti postali sono riversate presso il Tesoriere secondo le indicazioni fornite da ciascun ente e, comunque, con una cadenza non superiore a quindici giorni.

1.5 Regolazione dei rapporti di debito e di credito tra i Tesorieri e le Sezioni di tesoreria.

L'inclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nella tabella A della legge n. 720/1984 comporta l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la regolazione (entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento effettuate dai Tesorieri) dei rapporti di debito e di credito fra il Tesoriere regionale e la competente Sezione di tesoreria provinciale e il riconoscimento, a carico dello Stato, degli interessi dovuti sulle «anticipazioni tecniche» (1) disposte dai Tesorieri regionali.

Tali disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali attuativi della legge n. 720/1984. In particolare si citano il decreto ministeriale 26 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985), come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997) e il decreto ministeriale 22 novembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985).

1.6 Versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP e versamento contributi previdenziali.

Il passaggio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla tabella B alla tabella A della legge n. 720/1984 comporta anche una modifica delle modalità di versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP, tramite mod. F24 EP. Per gli enti inseriti nella tabella A infatti, a fronte dell'invio telematico del mod. F24 EP, la Banca d'Italia provvede automaticamente all'addebito sulla contabilità speciale dei singoli enti e non è, pertanto, più

(1) Per «anticipazioni tecniche» si intendono i pagamenti effettuati — in eccedenza alla disponibilità esistente presso il Tesoriere — a valere sulle disponibilità giacenti sulla contabilità speciale (art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 e art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985).

necessario l'invio della disposizione di trasferimento fondi alla Ragioneria generale dello Stato – IGEPA, per la regolarizzazione del versamento, che riguarda gli enti della tabella B. Resta inteso che per consentire il versamento, qualora le risorse sulla contabilità speciale non fossero sufficienti, gli enti debbono provvedere alla necessaria prealimentazione della contabilità stessa tramite i propri tesorieri. Per il relativo versamento è preferibile l'utilizzo delle usuali procedure previste per la regolazione dei rapporti di credito e debito tra tesorieri e tesorerie provinciali (mod. 62Spec TP) anziché il ricorso al bonifico.

Più specifiche informazioni al riguardo sono disponibili sulla circolare di questa Amministrazione n. 37 del 29 novembre 2007, pubblicata sul sito internet all'indirizzo www. rgs. mef.gov.it.

I versamenti contributivi agli enti previdenziali continuano a essere disposti tramite operazioni di girofondi.

2. NUOVE MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA SANITÀ.

L'art. 77-*quater* ha apportato rilevanti modifiche anche al sistema di trasferimento alle regioni dei tributi assegnati (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA) e, conseguentemente, alle modalità di erogazione delle risorse relative al settore sanitario.

2.1 Erogazione IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce infatti per tutte le regioni e le province autonome il trasferimento mensile dell'intero gettito affluito nel mese precedente sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, con accreditamento delle somme entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese sul conto del tesoriere regionale/provinciale. In tale modo vengono omogeneizzate le modalità di trasferimento delle suddette imposte a tutto il comparto delle regioni e province autonome. L'erogazione mensile dell'intero gettito delle due imposte consentirà di disporre tempestivamente anche delle quote corrispondenti al gettito delle manovre fiscali regionali, oltre che delle risorse che vengono annualmente trasferite alle regioni a statuto ordinario a titolo di «fondo perequativo», ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 56/2000. La nuova modalità di trasferimento sarà attuata a partire dal mese di febbraio 2009, nel quale saranno trasferiti i gettiti pervenuti sui conti di tesoreria nel precedente mese di gennaio 2009.

2.2 Compartecipazione all'IVA e Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana.

Per quanto concerne invece la compartecipazione all'IVA — che riguarda unicamente le regioni a statuto ordinario — il successivo comma 4 prevede che, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000, si provveda comunque alla relativa corresponsione sulla base dell'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, come previsto dall'art. 1, comma 796, lettera *d)*della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, i finanziamenti da ripartire tra le regioni sono individuati sulla base dell'ultimo riparto della compartecipazione all'IVA sul quale sia stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

In coerenza con la cadenza temporale prevista dal comma 2 dell'art. 77-*quater* per il trasferimento del gettito relativo all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, anche l'erogazione della quota di compartecipazione all'IVA sarà effettuata in ragione di un dodicesimo per ciascun mese dell'anno, con versamento sulle contabilità speciali infruttifere delle regioni, tenuto conto dei possibili recuperi delle anticipazioni di tesoreria, erogate ai sensi delle disposizioni vigenti, come specificato al successivo punto 2.3. In sede di prima applicazione, la mensilità relativa al mese di gennaio 2009 sarà erogata unitamente alla mensilità determinata per il mese di febbraio 2009.

Per la regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi della normativa vigente, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonando la quota da trasferire solo a seguito della verifica positiva degli adempimenti regionali e previo recupero delle anticipazioni eventualmente erogate.

2.3 Anticipazioni mensili di tesoreria.

La modifica delle modalità di erogazione di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA (oltre al fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana) cambia significativamente il ruolo che l'anticipazione mensile di tesoreria, come prevista dall'art. 1, comma 796, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha svolto fino ad oggi nel finanziamento della spesa sanitaria. Nel sistema attualmente in vigore l'anticipazione rappresenta sostanzialmente la fonte che consente alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana di disporre tempestivamente delle risorse per il finanziamento della sanità. Nel prossimo futuro costituirà invece una modalità residuale ed eventuale di trasferimento di risorse, che sarà attivata solamente qualora le somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA (per le regioni a statuto ordinario), ovvero fondo sanitario nazionale (per la Regione siciliana), non coprano il finanziamento che deve essere assicurato alle singole regioni, ai sensi del citato art. 1, comma 796, lettera *d)*.

Per il mese di gennaio 2009 il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana sarà ancora assicurato con il ricorso alle anticipazioni, in quanto il gettito di IRAP e addizionale all'IRPEF del mese di dicembre 2008, costituendo gettito dell'anno 2008, viene necessariamente mantenuto sui conti di tesoreria per la regolazione delle operazioni di finanziamento effettuate con le modalità previgenti.

A partire dal 2009 la regolazione contabile delle anticipazioni concesse sarà effettuata nel corso dell'anno e di norma entro la chiusura di ogni esercizio, utilizzando le quote disponibili di compartecipazione IVA, ovvero di fondo sanitario nazionale per quanto riguarda la regione Siciliana. Qualora tali risorse non fossero sufficienti si farà ricorso al gettito dell'IRAP e/o dell'addizionale regionale all'IRPEF, affluite sui rispettivi conti correnti, eventualmente anche nell'esercizio successivo.

2.4 Recupero maggior gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.

Per le regioni a statuto ordinario, in attesa che sia definitivamente determinata la quota di compartecipazione all'IVA, continuano a essere applicate le disposizioni (art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 56/2000 e art. 1, comma 321, della legge n. 266/2005) sul recupero del maggior gettito di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, escludendo ovviamente gli effetti derivanti dalle eventuali manovre fiscali regionali. Per la Regione siciliana restano salve le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 in materia di compensazione del differenziale fra i gettiti effettivi di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e quelli stimati in sede di delibera CIPE, a valere sulle somme spettanti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Per calcolare gli importi da recuperare a carico delle regioni è necessario disporre della quantificazione definitiva delle manovre regionali, di cui si ha contezza, generalmente, alla fine del secondo anno successivo a quello di competenza. Il recupero, da effettuarsi da parte delle regioni a statuto ordinario con versamento al capitolo 3340 (Versamento da parte delle regioni a statuto ordinario del maggior gettito a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF) dell'entrata del bilancio statale, sarà disposto dalle regioni utilizzando preliminarmente le somme accantonate a titolo prudenziale ai sensi del comma 6 dell'art. 77-*quater*. Per la regione Siciliana le compensazioni saranno effettuate sulle somme spettanti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, secondo le procedure già previste dalla vigente legislazione.

Per consentire alle regioni di quantificare, almeno in via presuntiva, il maggior gettito da riversare al bilancio statale (per la regione Siciliana, invece, si opera con recupero sul fondo sanitario nazionale) e di effettuare gli opportuni accantonamenti nella propria contabilità, lo stesso comma 6 ha previsto che il Dipartimento delle finanze, in sede di determinazione dei gettiti annuali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF con riferimento all'ultimo anno consuntivabile, predisponga anche una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo, comunicando tali dati alle regioni. Qualora le regioni non abbiano accantonato risorse sufficienti per effettuare il riversamento, il recupero verrà disposto a valere sul gettito dell'anno di riversamento.

3. ACCREDITAMENTO DELLE RISORSE ALLE STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

A valle degli aspetti che riguardano l'accreditamento delle risorse per il settore sanitario delle regioni e province autonome, un aspetto particolare riguarda le modalità di accredito adottate per le strutture sanitarie (ASL, Aziende ospedaliere e Policlinici universitari) della regione Siciliana.

Per queste operazioni attualmente si utilizza la procedura prevista dagli articoli 576 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato, con versamento alle predette strutture sanitarie da parte delle tesorerie provinciali sulla base di piani di riparto regionali e la successiva regolazione contabile con risorse messe a disposizione dalla stessa Regione. Detta procedura, ormai in uso solo per la regione Siciliana, è in effetti piuttosto articolata e, con il passaggio al regime di tesoreria unica mista, è da considerare superata, in quanto il relativo conto di tesoreria centrale (conto n. 22945 — regione Sicilia — conto sanità) sarà chiuso una volta disposte le regolazioni contabili relative ai trasferimenti alle strutture sanitarie effettuati fino a tutto l'anno 2008.

Conseguentemente, a partire dal prossimo mese di gennaio 2009, l'accreditamento delle risorse alle strutture sanitarie della regione Siciliana potrà essere disposto direttamente dalla stessa regione, con trasferimenti a favore delle medesime strutture sanitarie, a valere sui fondi accreditati per il finanziamento della sanità.

4. STRUTTURE SANITARIE

4.1 Apertura delle nuove contabilità speciali

Per il passaggio degli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, etc.) dalla tesoreria unica tradizionale alla mista, il comma 8 dell'art. 77-*quater* ha stabilito, in primo luogo, l'apertura di nuove contabilità speciali intestate ai singoli enti, sulle quali saranno accreditati i trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio statale. Tali contabilità speciali, operative dal 2 gennaio 2009, saranno aperte d'ufficio presso la sezione di tesoreria territorialmente competente e costituiranno l'unico conto su cui il tesoriere dei singoli enti dovrà regolare i rapporti con la tesoreria statale a partire da gennaio 2009.

L'elenco dei nuovi conti, distinti per regione e per sezione di tesoreria, sarà pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it entro il 30 novembre 2008.

Circa il funzionamento delle contabilità in questione valgono anche per gli enti del comparto sanitario i principi relativi al prioritario utilizzo delle somme disponibili presso il tesoriere, precedentemente illustrate nel paragrafo relativo alle regioni. Per gli enti in questione, che realizzano in questa occasione il passaggio alla tesoreria unica mista, si aggiunge l'obbligo, una volta utilizzate le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, di ricorrere a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilità di tesoreria, fino alla graduale estinzione dello stesso.

4.2 Trasferimento delle risorse giacenti sulle preesistenti contabilità speciali e prelevamento annuale

Con l'apertura delle nuove contabilità speciali intestate agli enti del comparto sanitario, in data 2 gennaio 2009 le tesorerie statali provvederanno a trasferire d'ufficio sulle stesse le disponibilità depositate sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e in conto capitale intestate ai singoli enti, mantenendo ferma l'eventuale ripartizione delle risorse tra sottoconto infruttifero e sottoconto fruttifero. Le preesistenti contabilità speciali saranno chiuse entro mese di febbraio 2009.

In attuazione del richiamato comma 8, che ha previsto il prelievo delle risorse depositate sulle preesistenti contabilità speciali in quote annuali costanti del venti per cento, i tesorieri degli enti del comparto sanitario apporranno un vincolo di indisponibilità, per l'anno 2009, su una quota pari all'ottanta per cento delle giacenze trasferite in data 2 gennaio 2009. Tale vincolo verrà ridotto, fino a estinguersi nel 2013, in una misura annua pari al venti per cento delle giacenze inizialmente trasferite.

La stessa norma ha inoltre previsto la possibilità di concedere deroghe al limite di prelievo annuale del venti per cento. Le relative richieste documentate dovranno essere trasmesse da parte delle singole regioni a questa Amministrazione che, fatta la necessaria istruttoria, provvederà a inoltrare la relativa proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del decreto di autorizzazione.

Il trasferimento delle giacenze dalle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e in conto capitale alle nuove contabilità speciali non deve dare luogo per le aziende a scritture contabili e all'emissione di titoli.

4.3 Razionalizzazione delle contabilità speciali preesistenti

Presso la tesoreria statale risultano ancora aperte contabilità speciali intestate alla «Gestione liquidatoria ante '95» che, in alcuni casi, presentano disponibilità depositate, pur non essendo movimentate da diversi anni. Altre contabilità tuttora «attive» sono inoltre intestate ad aziende sanitarie o ospedaliere che nel frattempo sono state soppresse per il processo di riorganizzazione che ha interessato il comparto. Si invitano a questo proposito le singole regioni a voler promuovere un'apposita ricognizione presso le proprie strutture sanitarie sollecitando, ove necessario e/o possibile, il trasferimento delle risorse residue ancora depositate sulle contabilità non più movimentate in modo da consentirne la chiusura.

5. ENTI LOCALI.

Il passaggio alla tesoreria mista riguarda tutti gli enti locali, assoggettati al sistema di tesoreria unica, che sono individuati esplicitamente dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e le loro forme associative (consorzi, unioni di comuni, autorità d'ambito).

Questo passaggio porterà all'estinzione graduale dei sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali intestate ai singoli enti, per effetto dei prelievi che si renderà necessario effettuare ogni qualvolta risulteranno esaurite le entrate proprie degli enti stessi depositate presso i tesorieri.

Valgono anche per gli enti locali le istruzioni fornite per le regioni e province autonome, in ordine alle modalità di gestione delle somme pignorate e all'obbligo di prioritario utilizzo delle risorse depositate presso il tesoriere. È comunque da tenere presente per gli enti locali che entrano in questa occasione nella «tesoreria mista» che, in fase di prima applicazione, una volta utilizzate le disponibilità libere depositate presso il tesoriere debbono ricorrere a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilità di tesoreria, per la graduale estinzione dello stesso.

Per quanto riguarda invece la gestione delle disponibilità vincolate, si rinvia a quanto precedentemente rappresentato in proposito con la circolare n. 50 del 18 giugno 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1998 e reperibile sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it).

Nulla è innovato per quanto riguarda il versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP da effettuare tramite il mod. F24EP e per i versamenti contributivi agli enti previdenziali da disporre con operazioni di girofondi.

6. CESSAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA TESORERIA UNICA.

Come si è precedentemente evidenziato le sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica hanno riguardato in massima parte le università e una serie di enti diversi che hanno aderito alla sperimentazione SIOPE. I regimi delle diverse forme di sperimentazione sono stati definiti dai rispettivi decreti che le hanno autorizzate e hanno consentito in vario modo agli enti interessati di detenere le risorse finanziarie disponibili presso il proprio tesoriere. Peraltro, mentre gli enti della sperimentazione SIOPE hanno continuato a ricevere i trasferimenti statali sulle contabilità speciali di tesoreria unica, con riversamento il giorno successivo presso il sistema bancario, le altre sperimentazioni hanno escluso il coinvolgimento della tesoreria statale, cui è seguita, in alcuni casi, la chiusura della relativa contabilità speciale.

Conseguentemente, per quelle contabilità speciali delle Università interessate dalla prima sperimentazione (2) — che a suo tempo sono state chiuse — verrà dato corso d'ufficio alla loro riapertura con decorrenza 1° gennaio 2009, atteso che, a decorrere dalla medesima data, le predette Università rientrano nell'ambito del sistema della tesoreria unica mista di cui all'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e non sono soggette, limitatamente all'anno 2009, ai limiti di prelevamento dalla tesoreria statale previsti, per il triennio 2008-2010, dall'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Sperimentazioni disposte con i decreti ministeriali del 4 settembre 1998, del 3 giugno 1999 e del 19 giugno 2003.

La cessazione delle diverse forme di sperimentazione comporta per gli enti interessati l'assoggettamento al regime della tesoreria unica mista, secondo le regole di carattere ordinario che sono state illustrate precedentemente. In particolare si fa riferimento all'obbligo del prioritario utilizzo delle risorse detenute sul sistema bancario per far fronte ai pagamenti, tenendo presente che sono soggette al predetto obbligo anche le risorse temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni, operazioni pronti contro termine, ecc.). Eventuali investimenti di carattere non temporaneo in titoli debbono essere smobilizzati entro il 30 giugno 2009.

7. CESSAZIONE OBBLIGO DI GIROFONDI TRA ENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA MISTA.

Come è noto, in base all'art. 44 della legge n. 526/1982 i pagamenti tra enti sottoposti al regime di tesoreria unica debbono essere effettuati mediante trasferimenti all'interno della tesoreria statale.

Con l'individuazione delle somme da mantenere depositate presso la tesoreria statale (si tratta delle risorse provenienti direttamente dal bilancio dello Stato) e con la contestuale esigenza di rispetto dell'obbligo di prioritario utilizzo delle disponibilità depositate presso il tesoriere, viene meno, di fatto, l'obbligo di girofondi di cui al citato art. 44, nei rapporti finanziari tra enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista.

Questo significa, ad esempio, che i trasferimenti di risorse che le regioni effettuano agli enti locali, ovvero agli enti del comparto sanitario, sono disposti direttamente sul conto corrente bancario degli enti in questione senza transitare per la tesoreria statale.

Resta invece l'obbligo di girofondi a carico degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista per i versamenti da effettuare in entrata al bilancio dello Stato e per quelli a favore degli enti inseriti nella tabella B allegata alla legge n. 720/1984 (es. enti previdenziali) e degli enti ancora sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale.

Roma, 26 novembre 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

CONTABILITÀ SPECIALI INTESTATE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

	Sezione di tesoreria —	Contabilità speciale infruttifera —
Regione Valle d'Aosta	Aosta	305980
Regione Friuli-Venezia Giulia	Trieste	305981
Regione Siciliana	Palermo	305982
Regione Sardegna	Cagliari	305983
Regione Trentino-Alto Adige	Trento	305984
Provincia Autonoma di Trento	Trento	305985
Provincia Autonoma di Bolzano	Bolzano	305986

Al fine di agevolare la consultazione, vengono di seguito riportati anche i numeri delle contabilità speciali a suo tempo aperte per le regioni a statuto ordinario:

	Sezione di tesoreria —	Contabilità speciale infruttifera —
Regione Piemonte	Torino	31930
Regione Lombardia	Milano	30268
Regione Veneto	Venezia	30522
Regione Liguria	Genova	32211
Regione Emilia-Romagna	Bologna	30864
Regione Toscana	Firenze	30938
Regione Umbria	Perugia	31068
Regione Marche	Ancona	31118
Regione Lazio	Roma	31183
Regione Abruzzo	L'Aquila	31195
Regione Molise	Campobasso	31207
Regione Campania	Napoli	31409
Regione Puglia	Bari	31601
Regione Basilicata	Potenza	31649
Regione Calabria	Catanzaro	31789

08A09623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1391002	000	059
1391003	000	059
1391004	000	059
1391005	000	059
1391006	000	059
1391007	000	059
1391039	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4094996	000	029
4094997	000	029
4095004	000	029
4095005	000	029
4095006	000	029
4095007	000	029
4095008	000	029
4095009	000	029
4095010	000	029
4095011	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4259177	000	029
4259178	000	029
4259179	000	029
4259180	000	029
4259181	000	029
4259182	000	029
4259183	000	029
4259184	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto numero	biglietti dal	al
576592	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2932704	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
654706	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
154490	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
305254	000	299

08A09636

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modifica della graduatoria finale dei progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie inerenti all'area di intervento «Diffusione della lingua e della cultura italiane».

Si rende noto che ,sul sito internet www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il D.D. del 27 giugno 2008 di parziale modifica della graduatoria finale, approvata con D.D. n. 2029 del 17 dicembre 2007, dei progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie inerenti all'area di intervento «Diffusione della lingua e della cultura italiane», relativo all'avviso n. 1/2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 17 settembre 2007.

08A09604

Modifica della graduatoria finale dei progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie, inerenti all'area di intervento «Accoglienza degli alunni stranieri».

Si rende noto che, sul sito internet www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il D.D. dell'11 luglio 2008 di parziale modifica della graduatoria finale, approvata con D.D. n. 2167 del 27 dicembre 2007, dei progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie, inerenti all'area di intervento «Accoglienza degli alunni stranieri», relativo all'avviso n. 1/2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 17 settembre 2007.

08A09605

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive, alla Friulchem S.p.A., in Vivaro.

Con decreto n. 14/2008/V del 26 novembre 2008 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive - fasi parziale di lavorazione di cui al decreto OFF.N.1/2000 del 31 gennaio 2000 rilasciato alla Friulchem S.p.A. - cod. fis. 01307000933 - con sede legale e officina di produzione sita in via San Marco, 23 - Zona artigianale - 33090 Vivaro (Pordenone).

08A09585

Revoca, su richiesta, dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario, alla società Hikma Italia S.p.A., in Pavia.

Con decreto n. 13/2008/V del 17 novembre 2008 è revocata su richiesta della società Hikma Italia S.p.A. - cod. fis. 11278030157, già Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.A., - con sede legale e officina di produzione site in viale Certosa, 10 - 27100 Pavia, l'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario riferita all'officina Hikma Italia sita presso la suddetta sede.

08A09586

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Formica – Società cooperativa sociale», in Trieste

Con deliberazione n. 2523 dd. 26 novembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «La Formica - Società cooperativa», con sede in Trieste, costituita addì 20 luglio 2006, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A09589

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Servizi Trieste – Società Cooperativa», in San Dorligo della Valle.

Con deliberazione n. 2521 dd. 26 novembre 2008 a Giunta regionale ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, Via Pierluigi da Palestrina n. 3, liquidatore della «Cooperativa Servizi Trieste - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in San Dorligo della Valle, in sostituzione del sig. Publio Serpo.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A09590

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Modifica della perimetrazione di aree di pericolosità individuate lungo il torrente Tasso, nei Comuni di Affi, Caprino Veronese, Costermano e Rivoli Veronese, in provincia di Verona, dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Fiume Adige.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 5, comma 17, delle Norme di Attuazione del PAI elaborato dall'Autorità di bacino dell'Adige, con decreto segretariale n. 162 del 14 novembre 2008 è stata modificata la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAI stesso ed afferenti al torrente Tasso, per il tratto compreso tra il Ponte delle Acque in Caprino e l'attraversamento dell'autostrada A22 del Brennero, così come riportato nella nuova tavola A.4.38/I che sostituisce la tavola A.4.38.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Verona e ai Comuni di Affi, Caprino Veronese, Costermano e Rivoli Veronese per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Regione del Veneto e la Provincia di Verona.

08A09630

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-295) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 2 1 8 *

€ 1,00